



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Roma, 8 marzo 2006

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. n° 25/I/0002226

Alla **Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
della Piccola e Media Impresa**
Associazione provinciale di Ravenna
Viale Randi 90
48100 – Ravenna

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Ravenna – diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Ravenna ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di richiedere, da parte di una azienda tenuta a pagare un somma considerevole a seguito della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, il rateizzo di detta somma ai sensi dell'art. 26 della L. n. 689/1981.

In proposito va anzitutto rilevato che l'art. 26 citato stabilisce: *“L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da 3 a 30; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000 [€15,49]. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (...)”*.

Tale previsione in realtà non sembra compatibile con la procedura di diffida in considerazione del fatto che l'art. 26 della L. n. 689/1981 si ritiene applicabile, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale (V. Cass., sez. lav., 7 novembre 1995 n. 11593; Cass., sez. I, 29 dicembre 1989, n. 5820), solo con riferimento alle “ordinanze ingiunzione” emesse ai sensi dell'art. 18 della stessa legge.

La procedura di rateizzo è infatti già esclusa con riferimento alle sanzioni in misura ridotta di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 e quindi, a maggior ragione, la stessa può ritenersi esclusa con riferimento alla procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Va peraltro osservato che, qualora la somma in misura minima derivante dalla procedura di diffida – che già costituisce un provvedimento agevolativo nei confronti dei datori di lavoro – fosse ammessa al rateizzo, lo stesso atto sanzionatorio dell'Amministrazione verrebbe a perdere gran parte del proprio contenuto affittivo, così da determinare una sostanziale elusione degli intenti del Legislatore.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)

PP

DP